# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

Doc. IV n. 93

# DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

## RUSSO RAFFAELE

per i reati di cui agli articoli 110 e 323, capoverso, del codice penale; e agli articoli 110 e 479 del codice penale (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTELLI)

il 10 febbraio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica ROMA

Roma, 10 febbraio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro (F.to Martelli)

Al Presidente del Senato della Repubblica ROMA

Napoli, 29 gennaio 1993

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 68 Cost., 343 e 344 C.P.P., si chiede l'autorizzazione a procedere nei confronti di Russo Raffaele nato a Pomigliano d'Arco il 4 agosto 1939, Senatore della Repubblica, in ordine ai reati sottoindicati.

Si allega alla presente copia degli atti del procedimento a carico del Russo.

#### **RUSSO RAFFAELE**

A) reato p. e p. dagli articoli 110, 323 cpv., 324 previg. C.P., perchè, quale Sinda-

co del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Boscato Giuseppe e Beneduce Alberto, componenti della G.M. di Pomigliano d'Arco, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ad Esposito Carlo, amministratore unico della spa C.L.P. Sviluppo Industriale, già aggiudicataria dell'appalto del servizio di spazzamento del territorio comunale fino alla data del 31 gennaio 1989, poi prorogato il 2 febbraio 1989 per altri 6 mesi con delibera di G.M. del 21 febbraio 1989, n. 201, abusava del proprio ufficio, prendendo un interesse privato in atti dello stesso, adottando la delibera di G.M. n. 1142 del 28 luglio 1989 con la quale si statuiva di prorogare di altri 6 mesi, dal 1º agosto 1989 al 31 gennaio 1990, l'appalto del servizio suindicato alla spa C.L.P. Sviluppo Industriale, sebbene non fosse stata richiesta alla Prefettura una nuova ed aggiornata certificazione antimafia relativa a tale ditta, dal momento che quella, già richiesta dal Comune in data 7 febbraio 1989 e rilasciata il 9 febbraio 1989, era scaduta:

in Pomigliano d'Arco il 28 luglio 1989

B) reato p. e p. dagli articoli:

110, 479 C.P. perchè, quale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Ilardo Salvatore, Testa Francesco, D'Onofrio Domenico, Beneduce Alberto, D'Onofrio Vincenzo, Gesuele Vincenzo, Sibilio Girolamo, Rasino Ferdinando, quali componenti della G.M. di Pomigliano d'Arco. nella delibera di G.M. n. 1097 del 23 ottobre 1990, con la quale si liquidava alla ditta Alfiero Nicola la somma di lire 102.175.000 + IVA per lavori dalla stessa eseguiti per la ristrutturazione della casa comunale e la costruzione della sala consiliare, attestava falsamente che per l'impresa Alfiero era stato richiesto l'aggiornamento della certificazione prefettizia per l'antimafia, fatto del quale l'atto era destinato a provare la verità e non rispondente al vero in quanto per la ditta suindicata era stato rilasciato al Comune di Pomigliano d'Arco dalla Prefettura di Napoli il prescritto certificato antimafia solo in data 22 febbraio 1989;

C) 110, 323 cpv. C.P., perchè nella qualità e in concorso con le persone sub B), tenendo la condotta ivi descritta, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ad Alfiero Nicola, titolare dell'omonima impresa individuale, abusava del proprio ufficio, adottando la delibera n. 1097 del 23 ottobre 1990 con la quale si liquidava all'impresa suddetta la somma di denaro indicata al capo B), senza che fosse stata acquisita nè richiesta la prescritta certificazione antimafia ad essa relativa;

in Pomigliano d'Arco il 23 ottobre 1990

D) reato p. e p. dagli articoli 110, 323 cpv., 324 previg. C.P. perchè, quale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Pulcrano Modestino, Tramontano Saverio. D'Onofrio Domenico e Cimitile Aniello, componenti della G.M. di Pomigliano d'Arco, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Sodano Raffaele, presidente della S.S. Pomigliano Calcio, abusava del proprio ufficio, prendendo un interesse privato in atti dello stesso, adottando la delibera di G.M. n. 777 del 30 giugno 1983, con la quale si statuiva di erogare alla predetta società un contributo di lire 30.000.000. sul presupposto che la stessa partecipava al campionato interregionale di calcio e non disponeva di sufficienti capitali, senza alcun accertamento in merito all'effettività dell'attività svolta, alla reale necessità del contributo erogato ed all'assenza in capo alla società beneficiaria dei fini di lucro, nonchè assumendo i poteri del Consiglio Comunale e attribuendo alla delibera suindicata il carattere della immediata esecutività, senza che ricorresse l'urgenza;

in Pomigliano d'Arco il 30 giugno 1983

E) reato p. e p. dagli articoli 110, 324 previg., 323 cpv. C.P. perchè quale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Pulcrano Modestino, Beneduce Alberto, Tramontano Saverio, D'Onofrio Domenico e Cimitile Aniello, componenti della G.M. di Pomigliano d'Arco, al fine di procurare un ingiusto vantaggio

patrimoniale a Sodano Raffaele, presidente della S.S. Pomigliano Calcio, abusava del proprio ufficio, prendendo un interesse privato in atti dello stesso, adottando la delibera di G.M. n. 469 del 19 aprile 1984 (successivamente rinviata dal Coreco con decisione del 28 maggio 1984 n. 504348 al Consiglio Comunale per una migliore valutazione circa l'opportunità e la convenienza della stessa) con la quale si statuiva di erogare alla predetta società un contributo di lire 15.000.000 per il campionato in corso, sul presupposto che la stessa partecipava al campionato interregionale di calcio e non disponeva di sufficienti capitali finanziari, senza che fosse stato espletato alcun accertamento in ordine alla attività effettivamente svolta da detta società, all'assenza di fini di lucro da parte della stessa ed alla reale necessità del contributo erogatole nonchè assumendo i poteri del Consiglio Comunale ed attribuendo alla delibera suindicata il carattere della immediata esecutività, senza che ricorresse l'urgenza;

in Pomigliano d'Arco il 19 aprile 1984

F) reato p. e p. dagli articoli 110, 323 cpv., 324 previg. C.P. perchè, quale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Tramontano Saverio, Cennamo Natale e De Falco Giovanni, componenti della G.M. di Pomigliano d'Arco, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Sodano Raffaele, presidente della S.S. Pomigliano Calcio, abusava del proprio ufficio, prendendo un interesse privato in atti dello stesso, adottando la delibera di G.M. n. 967 del 4 ottobre 1984 con la quale si statuiva di erogare alla predetta società un contributo di lire 20.000.000 per consentirle la prosecuzione del campionato interregionale di calcio per l'anno 1984-1985 sul presupposto che la stessa non disponeva di adeguati mezzi finanziari per far fronte alle innumerrvoli spese di organizzazione della squadra e della propria attività, senza espletare alcun accertamento in ordine alla attività effettivamente svolta da detta società, all'assenza di fini di lucro da parte della stessa e alla reale necessità del contributo così erogato, nonchè assu-

mendo, per l'urgenza, i poteri del Consiglio Comunale e corredando detta delibera della formula della immediata esecutività, senza che ne ricorressero i presupposti;

in Pomigliano d'Arco il 4 ottobre 1984;

G) del reato p. e p. dagli articoli 110, 323 cpv., 324 previg. C.P. perchè, quale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Rasino Ferdinando, Sanseverino Salvatore, D'Onofrio Domenico, D'Onofrio Vincenzo, Ilardo Salvatore, Beneduce Alberto, Sibilio Girolamo, Solferino G. Battista, Mingione Ciro, Storino Raffaele, D'Onofrio Domenico e Guadagni Vincenzo, componenti del Consiglio Comunale di detta città, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Panico Vincenzo, presidente della S.S. Pomigliano Calcio, abusava del proprio ufficio, prendendo un interesse privato in atti dello stesso, adottando la delibera di Consiglio Comunale n. 238 del 19 dicembre 1985 con la quale si statuiva di erogare un contributo di 20.000.000 di lire alla S.S. Pomigliano Calcio per renderle più agevole la prosecuzione della propria attività, sul presupposto che la stessa doveva affrontare rilevanti spese per continuare detta attività a livello semiprofessionistico e giovanile, senza espletare alcun accertamento in ordine alla attività effettivamente svolta da detta società, all'assenza di fini di lucro da parte della stessa e alla reale necessità del contributo erogato:

in Pomigliano d'Arco il 19 dicembre 1985

H) del reato p. e p. dagli articoli 110, 323 cpv., 324 previg. C.P. perchè quale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Beneduce Alberto, D'Onofrio Vincenzo e Sibilio Girolamo, componenti della G.M. di detto Comune, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla S.S. Pomigliano Calcio 88 abusava del proprio ufficio, prendendo un interesse privato in atti dello stesso, adottando la delibera di G.M. n. 1471 del 23 novembre 1989 con la quale si statuiva, tra l'altro, di

erogare un contributo di lire 11.000.000 alla S.S. Pomigliano Calcio 88 per l'anno 1989 senza espletare alcun accertamento in ordine alla attività effettivamente svolta dalla stessa, alla reale necessità del contributo erogato e all'assenza di fini di lucro da parte di detta società, nonchè assumendo per l'urgenza i poteri del Consiglio Comunale senza che ne ricorressero i presupposti;

in Pomigliano d'Arco il 23 novembre 1989

I) del reato p. e p. dagli articoli 110, 323 cpv., 324 previg. C.P. perchè, quale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Sanseverino Salvatore, D'Onofrio Domenico, Rasino Ferdinando, Boscato Giuseppe, Antignani Angelo, Beneduce Alberto, Toscano Domenico, De Falco Giovanni, Cennamo Natale, Pulcrano Giuseppe, Lupoli Angelo, Tramontano Saverio, Pirozzi Francesco, Pulcrano Michele, Cimitile Aniello, Capone Luigi, Giuntali Guglielmo, Guadagni Francesco, componenti del Consiglio Comunale di detta città, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Panico Vincenzo, rappresentante della S.S. Pomigliano Calcio, abusava del proprio ufficio, prendendo un interesse privato in atti dello stesso, adottando la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 2 marzo 1985 (restituita dal Coreco al Consiglio Comunale, con decisione n. 503695 del 26 marzo 1985 n. 32, per una migliore valutazione circa l'opportunità e la convenienza dell'adozione della stessa) con la quale si statuiva, tra l'altro, di erogare un contributo di lire 20.000.000 alla suddetta società in ragione dell'attività praticata e del bilancio di previsione per il 1985, senza espletare alcun accertamento in ordine alla attività effettivamente svolta da tale società, all'assenza di fini di lucro da parte della stessa ed alla reale necessità del contributo così erogato;

in Pomigliano d'Arco il 2 marzo 1985

L) reato p. e p. dagli articoli 110, 323 cpv., 324 previg. C.P. perchè, quale Sindaco

del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Rasino Ferdinando, Sanseverino Salvatore, D'Onofrio Domenico, Boscato Giuseppe, Toscano Domenico, Beneduce Alberto, Sibilio Girolamo, De Falco Giovanni, Pulcrano Giuseppe, Libio Agostino Ciro, Cennamo Domenico, Lupoli Angelo, Beneduce Felice, Pignatiello Pasquale, Caprioli Antonio, Capone Luigi, De Cicco Michele, Piccolo Rocco, Caiazzo Michele, De Falco Liberato Francesco, Miano Pasquale, Coppola Francesco, Solferino G. Battista, Sodano Raffaele, Ilardo Salvatore, D'Onofrio Domenico, Guadagni Vincenzo, Giuntali Guglielmo, componenti del Consiglio Comunale di detta città, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Panico Vincenzo, nella qualità sub I), abusava del proprio ufficio, prendendo un interesse privato in atti dello stesso, adottando la delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 2 dicembre 1986 con la quale, dopo che il Coreco aveva rinviato al Consiglio Comuale la delibera n. 82 del 2 marzo 1985 di cui al capo I), per una migliore valutazione circa l'opportunità e la convenienza della stessa, si statuiva di confermare tale delibera;

in Pomigliano d'Arco il 2 dicembre 1986

M) del reato p. e p. dagli articoli 110, 323 cpv., 324 previg. C.P. perchè, quale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco, in concorso con Pulcrano Modestino, Tramontano Saverio, Cennamo Natale, De Falco Giovanni, Cimitile Aniello, Siesto Amodio e Sodano Raffaele, componenti della G.M. di Pomigliano d'Arco, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla S.S. Pomigliano Calcio, abusava del proprio ufficio, prendendo un interesse privato in atti dello stesso, adottando la delibera di G.M. n. 660 del 19 luglio 1984 (successivamente rinviata dal Coreco al Consiglio Comunale con decisione del 21 settembre 1984 n. 507829 per un riesame della stessa circa l'opportunità del contributo e l'entità dello stesso), con la quale, dopo che il Coreco, con decisione n. 500033 del 23 gennaio 1984 aveva richiesto chiarimenti in ordine alla delibera di

- 8 -

G.M. n. 1551 del 15 dicembre 1983, per l'eccessività del contributo e per una più compiuta motivazione del provvedimento circa l'opportunità e la convenienza dello stesso, si statuiva di confermare la suddetta delibera di G.M. n. 1551 del 15 dicembre 1983, con la quale si erogava alla S.S. Pomigliano Calcio un contributo di lire 20.000.000 per il campionato calcistico 1983-84 sul presupposto che detta società non disponeva di adeguati mezzi finanziari e senza che fosse stato fatto alcun accertamento sull'attività effettivamente svolta da detta società, sull'assenza di fini di lucro da parte della stessa e sulla reale necessità del contributo così erogato;

in Pomigliano d'Arco il 19 luglio 1984

Il Procuratore della Repubblica (F.to dr. Vittorio SBORDONE)